

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA**

AGENZIA METROPOLITANA PER L'AFFITTO (AMA). APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO.

Nr. Progr. 7
Data **31/01/2013**
Seduta NR. 1
Titolo 7
Classe 14
Sottoclasse 0

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 31/01/2013

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **31/01/2013** alle ore **18:30** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
ROPA LORIS	S	MOSCATELLI FRANCESCO	N	GALLERANI GABRIELE	S
MARCHESINI LORIS	S	ROMA ANNALISA	S	RONCAGLIA FRANCESCO	S
VERONESI GIAMPIERO	S	RIMONDI MORGAN	S	FACCHINI RICCARDO	S
TOLOMELLI VANNA	S	MALAGUTI FIORENZO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
SBLENDIDO SAVERIO	S	MADDALONI CARMINE	N	CANNONE TIZIANA	S
QUERZÈ DAVIDE	S	DE FRANCESCHI LUCIANA	N	GIORDANO ANTONIO	N
BARTOLINI MONICA	S	IOVINO PAOLO	N	MORANDI NADIA	S
<i>Totale Presenti: 16</i>		<i>Totali Assenti: 5</i>			

Assenti giustificati i signori:

MOSCATELLI FRANCESCO, MADDALONI CARMINE, DE FRANCESCHI LUCIANA, IOVINO PAOLO, GIORDANO ANTONIO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

LAZZARI MASSIMILIANO, CASTELLUCCI CARLO, MANFREDINI SILVIA, MONARI CARLO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, *CICCIA ANNA ROSA*.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, *VERONESI GIAMPIERO* invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

ROMA ANNALISA, CANNONE TIZIANA, RIMONDI MORGAN.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

AGENZIA METROPOLITANA PER L'AFFITTO (AMA). APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i seguenti atti normativi e deliberativi:

- la Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” e successive modificazioni;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2011 n. 21 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014”;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 c.d. “Decreto sulla spending review” convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 817 del 18.06.2012 “Fondi per l’emergenza abitativa. Assegnazione e concessione a favore delle Province e dei Comuni capoluogo (art. 12, L.R. 22.12.2011, n. 21 e art. 11, L. 9.12.1998, n. 431)”;

Premesso che:

- l’Agenzia Metropolitana per l’Affitto (AMA) di Bologna, istituita ai sensi della L.R. n. 24/2001, art. 6, e costituita con atto notarile n. 53661 in data 19.06.2007, ha il fine di far incontrare domanda ed offerta nel settore delle locazioni, anche mediante l’utilizzo di un Fondo di garanzia. AMA nasce dall’esigenza di un intervento pubblico in un mercato immobiliare caratterizzato da un insieme di alloggi “sfitti” che costituisce un’offerta potenziale non utilizzata;
- lo scopo principale dell’Associazione è quello di reperire alloggi sul mercato per destinarli a categorie sociali individuate come beneficiari degli interventi di politica abitativa dalla Pubblica Amministrazione. Lo scopo dell’Agenzia è pertanto quello di ridurre le cause di inefficienza allocativa del mercato privato e stimolare un aumento dell’offerta di alloggi a parità di stock esistente. Il menzionato fondo garantisce il pagamento del canone al proprietario qualora il conduttore si trovi in difficoltà nel pagamento e pertanto è uno strumento volto a favorire l’instaurarsi dei rapporti di locazione (mediante AMA) e il permanere degli stessi;
- all’AMA aderiscono n. 34 Comuni, tra cui il Comune di Anzola dell’Emilia (deliberazione consiliare n. 97 del 30.11.2006), e altri soggetti (Sindacati degli inquilini, Associazione dei proprietari etc.);
- lo Statuto di AMA prevede un organo d’indirizzo - l’Assemblea dei Soci - e uno di governo – il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è attualmente in capo alla Provincia di Bologna, nella persona del suo Vice Presidente Giacomo Venturi e il CdA è composto da un rappresentante per ognuno dei seguenti enti o insieme di enti: ACER, Comune di Bologna, Comuni della Pianura, Comuni della Montagna, Comuni dell’hinterland, Sindacati degli inquilini, Associazioni dei proprietari e Associazione delle imprese;
- tramite l’attività svolta da AMA gli alloggi resi disponibili, con le procedure di garanzia ivi previste, sono 200, e nel complesso i contratti lavorati negli anni sono stati 376;

- il fondo di garanzia è stato alimentato in parte dalle Fondazioni Bancarie e in parte da un contributo annuale elargito dai Comuni associati. Dal rendiconto finanziario relativo all'esercizio 2011, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 28 novembre 2012, l'entità del Fondo di Garanzia è pari a Euro 66.389,00. La capienza di tale fondo è oggi sufficiente a garantire i contratti di locazione in essere, ma non consente prospettive di rilancio e sviluppo dell'Agenzia, nei termini di una maggiore offerta di alloggi in locazione a canone contenuto per le fasce sociali più deboli del territorio bolognese in coerenza con la domanda corrente;

Considerato che:

- la domanda sociale di abitazioni è in questi anni aumentata, anche per conseguenza della crisi economica, che ha ampliato il segmento sociale storicamente più debole a famiglie della classe media.
Questa condizione emergenziale è testimoniata da diversi indicatori:
 - a) gli sfratti emessi tra il 2001 e il 2011 nella Provincia di Bologna sono passati da 779 a 1.413 (+81,3%); gli sfratti per morosità sono passati da 490 del 2001 a 1.258 del 2011 (+157%);
 - b) le domande valide presenti nelle graduatorie per l'ERP dei Comuni bolognesi sono circa 15.000, delle quali l'80% è concentrata nei Comuni ad Alta Tensione Abitativa; il solo Comune di Bologna rappresenta il 72% dei casi con 10.760 domande valide presentate per l'ultima graduatoria ERP. Nella citata graduatoria del Comune di Bologna, sulle 10.760 domande valide il reddito medio lordo è di Euro 12.213,16 (Euro 1.017,76 mensile), mentre il reddito ISEE medio annuo è di Euro 5.760,65;
 - c) nel 2011 le domande ammesse al Fondo sociale per l'affitto sono state circa 12.400 (le famiglie richiedenti rappresentano il 2,6% della popolazione provinciale), il 72% delle domande è concentrato nei Comuni ad alta tensione abitativa (il Comune di Bologna rappresenta circa la metà dei casi);
- le risorse derivanti dai trasferimenti dello Stato alle politiche abitative, destinate alle Regioni ed agli Enti locali, dirette a garantire il diritto alla casa, hanno subito negli ultimi anni una forte riduzione e sono destinate ad un esaurimento sostanziale nel corso di breve tempo. I trasferimenti Statali per alimentare il Fondo Sociale per l'affitto di cui alla Legge n. 431/1998 sono passati da 205,6 Milioni di Euro del 2008 a 14,3 previsti per il 2013, con una contrazione pari al - 93%;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 sulla c.d. "Spending Review", all'art. 18 prevede la soppressione - tra le altre - della Provincia di Bologna, con contestuale istituzione della relativa Città Metropolitana. La Città Metropolitana sarà configurata quale ente di secondo livello, avente quali organi il Consiglio Metropolitan e il Sindaco Metropolitan, che in prima istanza - nel caso bolognese - coinciderebbe con il Sindaco del Comune di Bologna;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 c.d. "Spending Review", all'art. 4, detta indirizzi e prescrizioni per una maggiore efficienza e per la riduzione di spesa delle Società Pubbliche, prevedendo per le stesse l'istituzione di un Amministratore Unico (esso si può applicare in via di interpretazione analogica anche alle Associazioni);

- la Legge Regionale 22 dicembre 2011 n. 21 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014” all’art. 12, disciplina la partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l’emergenza abitativa, stabilendo, al comma 1, che la stessa è autorizzata a partecipare alla costituzione di fondi e interventi destinati a:
 - a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un’intesa per la sospensione dell’esecuzione delle procedure di sfratto;
 - b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all’obbligo di pagamento del canone di locazione;
 - c) concedere contributi per favorire l’accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione;
- la delibera di Giunta Regionale n. 817 del 18.06.2012 “Fondi per l’emergenza abitativa. Assegnazione e concessione a favore delle Province e dei Comuni capoluogo (art. 12, L.R. 22.12.2011, n. 21 e art. 11, L. 9.12.1998, n. 431)” individua nelle Province e nei Comuni Capoluogo gli Enti ai quali affidare la realizzazione degli interventi sopra indicati, stabilendo che per l’esercizio di tali funzioni possono avvalersi delle Acer e/o di altre strutture da esse individuate, tra le quali le Agenzie per l’Affitto;
- la medesima deliberazione assegna € 853.658,14 alla Provincia di Bologna per affrontare l’emergenza abitativa, ed € 226.711,00 al Comune di Bologna, disponendo che la liquidazione dei contributi assegnati avverrà a seguito della trasmissione alla Regione della deliberazione della Provincia di Bologna e del Comune di Bologna, ciascuno per parte propria, di definizione delle procedure operative per l’attivazione degli interventi secondo quanto stabilito dall’allegato A alla stessa deliberazione della Giunta Regionale n. 817 del 2012;
- il Tavolo di Concertazione della Provincia di Bologna per le politiche abitative, riunitosi nella seduta del 16 novembre 2012, ha espresso il proprio parere sulla destinazione dei fondi di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 817 del 18.06.2012, come previsto dall’art. 5 della L.R. n. 24 del 2001;
- la Giunta Provinciale di Bologna, nella seduta del 18 Dicembre 2012, con deliberazione n. 446 in coerenza con gli indirizzi del Tavolo di Concertazione per le politiche abitative, ha quindi destinato le risorse di cui alla citata DGR n. 817/2012, alle seguenti finalità:
 - a) € 100.000,00 al Protocollo d’intesa promosso dalla Prefettura di Bologna tra Tribunale di Bologna, Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Comuni della Provincia di Bologna, Ordine degli Avvocati di Bologna, Sindacati ed Associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, Istituti di credito e Fondazioni bancarie, recante misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo (siglato il 30 ottobre 2012);
 - b) € 659.084,08 al Fondo di garanzia dell’Agenzia Metropolitana per l’Affitto, costituita con atto notarile n. 53661 in data 19.06.2007;
 - c) € 94.573,92 destinati ai Comuni del Nuovo Circondario Imolese, nei termini stabiliti dalla deliberazione della Conferenza dei Sindaci del Nuovo Circondario Imolese n. 76 del 28.11.2012;

- la Giunta del Comune di Bologna, nella seduta del 18 Dicembre 2012, con deliberazione n. 317, P.G. 292731/2012, in coerenza con gli indirizzi del Tavolo di Concertazione per le politiche abitative, ha destinato € 226.711,23 derivanti dalle risorse di cui alla citata DGR n. 817/2012, al Fondo di garanzia dell'Agenzia Metropolitana per l'Affitto, costituita con atto notarile n. 53661 in data 19.06.2007;
- il Tavolo di Concertazione della Provincia di Bologna per le politiche abitative, riunitosi nella seduta del 16 novembre 2012, e l'Assemblea dei Soci di AMA riunitasi nella seduta del 28 novembre 2012, viste:
 - a) le condizioni di aumentata emergenza abitativa, che si allarga anche ad altri segmenti di domanda;
 - b) l'insufficiente dotazione corrente del Fondo di Garanzia dell'Agenzia che non permette di affrontare adeguatamente l'emergenza in corso;
 - c) il disimpegno delle Province imposto dal citato Decreto "Spending Review", in favore della Città Metropolitana;
 - d) il Decreto c.d. "Spending Review" (D.L. n. 95/2012) e l'opportunità di riorganizzare le società pubbliche con la nomina di un Amministratore Unico;
 - e) il trasferimento di risorse disposto dalla DGR n. 817/2012, attuato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 446 del 18 dicembre 2012, e con deliberazione della Giunta del Comune di Bologna del 18 dicembre 2012 n. 317 PG. n. 292731/2012, a favore del Fondo di Garanzia dell'Agenzia Metropolitana per l'Affitto;hanno conseguentemente assunto indirizzi per la modifica dello Statuto dell'Agenzia Metropolitana per l'Affitto, come evidenziato nell'Allegato 1) parte integrante della presente deliberazione, con particolare riferimento a:
 - 1) ampliamento dello scopo dell'Agenzia, comprendendo in esso anche soggetti che necessitano di un alloggio per esigenze legate alla migrazione sanitaria e allo studio;
 - 2) sostituzione del Presidente dell'Assemblea dei Soci, oggi in capo alla Provincia di Bologna, con il Sindaco del Comune di Bologna in forza del ruolo attribuitogli dalle norme vigenti nella costituenda Città Metropolitana;
 - 3) abrogazione del Consiglio di Amministrazione in favore di un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea dei Soci;
- l'Assemblea dei Soci di AMA, nella seduta del 18 Dicembre 2012, ha quindi approvato la proposta di modifiche dello Statuto di detta Agenzia, come riportato nell'Allegato 1) della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra esposto, procedere all'approvazione della proposta di modifiche dello Statuto dell'Agenzia Metropolitana per l'Affitto (AMA) come riportato nell'Allegato 1) della presente deliberazione;

Udita, sul punto, l'illustrazione dell'Assessore **Castellucci**;

Uditi, inoltre, gli interventi del Consigliere **Morandi**, dell'Assessore **Castellucci**, del Consigliere **Morandi** e ancora dell'Assessore **Castellucci**;

Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 2340;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli n. 15 e astenuti n. 1 (Consigliere Morandi) resi peralzata di mano, presenti n. 16 componenti

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche allo Statuto dell'Agenzia Metropolitana per l'Affitto, come riportato nell'Allegato 1) della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Di trasmettere la presente deliberazione all'Agenzia Metropolitana per l'Affitto;
- 3) Di dare mandato al rappresentante del Comune in seno all'Assemblea degli Associati dell'Agenzia Metropolitana per l'affitto di apportare al testo dello Statuto eventuali modifiche di carattere non sostanziale per la correzione di errori materiali e per la formulazione di eventuali precisazioni che si rendano necessarie;

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n. 15 e astenuti n. 1 (Consigliere Morandi), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Statuto di AMA

**Legenda: in rosso le modifiche e le parti aggiunte
barrate tutte le parti cancellate**

Testo vigente	Testo modificato
ART. 1 COSTITUZIONE	ART. 1 COSTITUZIONE
<p>1. E' costituita l'Associazione denominata "Agenzia Metropolitana per l'affitto" su iniziativa della Provincia di Bologna, del Comune di Bologna, dei Comuni dell'area metropolitana, che possono intervenire anche in forma associata riferita alle Associazioni e Unioni intercomunali e Comunità Montane, da ACER Bologna, dalle Associazioni dei proprietari, dalle associazioni sindacali degli inquilini, dalle Fondazioni Bancarie.</p> <p>2. L'attività della Associazione è disciplinata dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto e dal codice civile.</p> <p>3. L'Associazione ha sede in Bologna, Via Zamboni 13, presso la Provincia di Bologna.</p>	<p>1. E' costituita l'Associazione denominata "Agenzia Metropolitana per l'affitto" su iniziativa della Provincia di Bologna, del Comune di Bologna, dei Comuni dell'area metropolitana, che possono intervenire anche in forma associata riferita alle Associazioni e Unioni intercomunali e Comunità Montane, da ACER Bologna, dalle Associazioni dei proprietari, dalle associazioni sindacali degli inquilini, dalle Fondazioni Bancarie.</p> <p>2. L'attività dell' Associazione è disciplinata dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto e dal codice civile.</p> <p>3. L'Associazione ha sede in Bologna presso la Provincia di Bologna Acer Bologna, Piazza della Resistenza n. 4, 40122 Bologna.</p>
ART. 2 SCOPO	ART. 2 SCOPO
<p>1. L'Associazione "Agenzia Metropolitana per l'affitto" non ha scopo di lucro e nasce dall'esigenza di un intervento pubblico in un mercato immobiliare caratterizzato da un insieme di alloggi "sfitti" che costituisce un'offerta potenziale non utilizzata. Lo scopo principale della Associazione è quello di reperire alloggi sul mercato per destinarli a categorie sociali individuate come beneficiari degli interventi di politica abitativa dalla Pubblica Amministrazione.</p> <p>Lo scopo dell'Agenzia è pertanto quello di ridurre le cause di inefficienza allocativa del mercato privato e stimolare un aumento dell'offerta di alloggi a parità di stock esistente. Per questo l'Agenzia ripropone di favorire l'incontro tra i proprietari e i potenziali locatari al fine di:</p> <p>a. tutelare il proprietario minimizzando i rischi connessi alla selezione dei locatari, garantendo servizi relativi alla gestione degli immobili</p>	<p>1. L'Associazione "Agenzia Metropolitana per l'affitto" non ha scopo di lucro e nasce dall'esigenza di un intervento pubblico in un mercato immobiliare caratterizzato da un insieme di alloggi "sfitti" che costituisce un'offerta potenziale non utilizzata. Lo scopo principale dell' Associazione è quello di reperire alloggi sul mercato per destinarli a categorie sociali individuate come beneficiari degli interventi di politica abitativa dalla Pubblica Amministrazione, non solo quindi i nuclei familiari a redditi intermedi, ma anche soggetti che temporaneamente necessitano di un alloggio per emergenze legate alla migrazione sanitaria o allo studio.</p> <p>Lo scopo dell'Agenzia è pertanto quello di ridurre le cause di inefficienza</p>

stessi;
b. tutelare l'inquilino mediante la garanzia di contratti trasparenti e un canone calmierato;
c. favorire l'incontro tra utente e mercato anche attraverso la costituzione di fondi di garanzia a tutela dei proprietari;
d. organizzare modalità di gestione degli immobili e dei relativi contratti.
2. L'ambito territoriale di riferimento dell'attività di reperimento e di locazione degli alloggi è costituito dall'intera area metropolitana bolognese.

ART. 3 ASSOCIATI

1. L'Associazione è aperta all'adesione di soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano al fine di favorire l'incontro tra i proprietari di immobili ed i soggetti con redditi intermedi.
2. Coloro che, condividendo le finalità della Associazione, intendano aderirvi, devono fare richiesta di ammissione al Consiglio di Amministrazione, che delibererà nel rispetto di quanto disposto dall'art.6 del presente Statuto. L'ammissione ha effetto dalla data della deliberazione.
3. Al momento della adesione l'associato è tenuto al versamento di un contributo in danaro, ovvero ad una prestazione d'opera o di servizi, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in fase di accoglimento della domanda di ammissione dell'associato.
4. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere l'ammissione di soci onorari i quali aderiscono alla Associazione senza versamento di contributi.
5. Recesso ed esclusione degli associati si

allocativa del mercato privato e stimolare un aumento dell'offerta di alloggi a parità di stock esistente.

Per questo l'Agenzia ripropone di favorire l'incontro tra i proprietari e i potenziali locatari al fine di:

- a. tutelare il proprietario minimizzando i rischi connessi alla selezione dei locatari, garantendo servizi relativi alla gestione e **manutenzione** degli immobili stessi;
- b. tutelare l'inquilino mediante la garanzia di contratti trasparenti e un canone calmierato;
- c. favorire l'incontro tra utente e mercato anche attraverso la costituzione di fondi di garanzia a tutela dei proprietari;
- d. organizzare modalità di gestione degli immobili e dei relativi contratti.

2. L'ambito territoriale di riferimento dell'attività di reperimento e di locazione degli alloggi è costituito dall'intera area metropolitana bolognese.

ART. 3 ASSOCIATI

1. L'Associazione è aperta all'adesione di soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano al fine di favorire l'incontro tra i proprietari di immobili ed i soggetti con redditi intermedi.
2. Coloro che, condividendo le finalità dell' Associazione, intendano aderirvi, devono fare richiesta di ammissione ~~al Consiglio di Amministrazione~~ **all'Assemblea dei soci**, che delibererà nel rispetto di quanto disposto dall'art. ~~6~~**4** del presente Statuto. L'ammissione ha effetto dalla data della deliberazione.
3. Al momento dell' adesione l'associato è tenuto al versamento di un contributo in danaro, ovvero ad una prestazione d'opera o di servizi, secondo quanto deliberato ~~dal Consiglio di Amministrazione~~ **dall'Assemblea dei soci** in fase di accoglimento della domanda di ammissione dell'associato.
4. Il ~~Consiglio di Amministrazione~~

intendono disciplinati da quanto disposto dall'art.24 c.c.

ART. 4 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati, quale che sia il tempo della loro ammissione, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è presieduta dall'Assessore alla Pianificazione territoriale e trasporti e politiche abitative della Provincia di Bologna o suo delegato. Per gli altri componenti della Associazione prendono parte alla Assemblea i rispettivi rappresentanti legali o loro delegati. Ogni associato dispone di un solo voto.

3. L'Assemblea si riunisce su iniziativa del Presidente dell'Assemblea, ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno tre dei componenti l'Assemblea stessa.

L'Assemblea deve comunque essere convocata almeno una volta all'anno per la approvazione del bilancio e dei rendiconti economici.

4. La Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, e l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi mediante lettera, mail o fax, che deve pervenire al socio almeno tre giorni prima o, in caso urgenza, almeno ventiquattro ore prima della data fissata. L'avviso fisserà anche la data della seconda convocazione.

5. L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del

L'Assemblea dei soci può prevedere l'ammissione di soci onorari i quali aderiscono all' Associazione senza versamento di contributi.

5. Recesso ed esclusione degli associati si intendono disciplinati da quanto disposto dall'art. 24 c.c.

ART. 4 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati, quale che sia il tempo della loro ammissione, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è presieduta ~~dall'Assessore alla Pianificazione territoriale e trasporti e politiche abitative della Provincia di Bologna~~ **dal Sindaco di Bologna** o suo delegato. Per gli altri componenti dell' Associazione prendono parte all' Assemblea i rispettivi rappresentanti legali o loro delegati. Ogni associato dispone di un solo voto.

3. L'Assemblea si riunisce su iniziativa del Presidente dell'Assemblea, ~~ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione~~ **dell'Amministratore Unico** o su richiesta di almeno tre dei componenti l'Assemblea stessa. L'Assemblea deve comunque essere convocata almeno una volta all'anno per l' approvazione del bilancio e dei rendiconti economici.

4. L' Assemblea viene convocata ~~dal Consiglio di Amministrazione~~ **dal suo Presidente** con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell' ora e del luogo dell' adunanza, e l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi mediante lettera, mail o fax, che deve pervenire al socio almeno tre giorni prima o, in caso **d'** urgenza, almeno ventiquattro ore prima della data fissata. L'avviso fisserà anche la data della seconda convocazione.

5. L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti. In

patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7. Partecipano alla Assemblea, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Tesoriere.

8. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di cui al successivo art. 8.

9. All'Assemblea vengono attribuite le seguenti competenze:

a) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

b) nomina del Segretario;

c) nomina dei liquidatori in ipotesi di scioglimento della Associazione;

d) approvazione del bilancio preventivo;

e) approvazione del rendiconto economico e finanziario;

f) modifica dello Statuto, proroga e scioglimento della Associazione;

g) formulazione degli indirizzi relativi alle attività e alle iniziative della Associazione;

h) approvazione dei progetti di attività elaborati dal Consiglio di Amministrazione;

i) la determinazione dei contributi associativi;

j) individuazione delle modalità di ricerca di ulteriori contributi destinati all'incremento del Fondo di Garanzia;

k) determinazione di eventuali contributi straordinari da richiedere per l'incremento del Fondo Comune e del Fondo di Garanzia;

l) approvazione di protocolli per l'affidamento di determinate attività;

m) vigilanza sul corretto andamento delle attività svolte dal Consiglio di Amministrazione, in conformità ai piani e ai programmi approvati.

caso di parità prevale il voto del Presidente. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno **due terzi** degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7. Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, ~~il Presidente del Consiglio di Amministrazione~~ **l'Amministratore Unico** ed il Tesoriere.

8. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di cui al successivo art. 8.

9. All'Assemblea vengono attribuite le seguenti competenze:

a) ~~nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione~~ **e revoca l'Amministratore Unico e delibera sul suo compenso;**

b) **nomina e revoca il Segretario ed il Tesoriere e delibera sui loro compensi;**

c) nomina dei liquidatori in ipotesi di scioglimento dell'Associazione;

d) approvazione del bilancio preventivo;

e) approvazione del rendiconto economico e finanziario;

f) modifica dello Statuto, proroga e scioglimento dell'Associazione;

g) formulazione degli indirizzi relativi alle attività e alle iniziative dell'Associazione;

h) approvazione dei progetti di attività elaborati ~~dal Consiglio di Amministrazione~~ **dall'Amministratore Unico;**

i) la determinazione dei contributi associativi;

j) l'individuazione delle modalità di

ricerca di ulteriori contributi destinati all'incremento del Fondo di Garanzia;

- k) determinazione di eventuali contributi straordinari da richiedere per l'incremento del Fondo Comune e del Fondo di Garanzia;
- l) approvazione di protocolli per l'affidamento di determinate attività;
- m) vigilanza sul corretto andamento delle attività svolte ~~dal Consiglio di Amministrazione~~ **dall'Amministratore Unico**, in conformità ai piani e ai programmi approvati, **nonché sulla gestione dell'Amministratore**;
- n) **rilascio dell'autorizzazione all'Amministratore Unico all'effettuazione di spese ed acquisti di importo superiore ad € 200.000,00 all'apertura di crediti, mutui e finanziamenti di importo superiore ad € 50.000,00 alla costituzione di ipoteche e di diritti reali, compravendite e affitto di rami d'aziende;**
- o) **autorizza impegni di spesa eccedenti i fondi a disposizione dell'Associazione che dovranno essere approvati solo dopo che siano state reperite le necessarie risorse finanziarie, adottate le necessarie modifiche al piano finanziario;**
- p) **autorizzazione all'assunzione di partecipazioni sociali di qualsiasi genere;**
- q) **concessione di deleghe di poteri all'Amministratore Unico particolari ed ulteriori rispetto ai poteri già conferitigli con il presente Statuto, che deve avvenire con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei presenti.**

ART. 5 PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Associazione nei confronti dei terzi ed in

ART. 5 (PRESIDENTE)

AMMINISTRATORE UNICO

~~1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale~~

giudizio, viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una o più volte.
2. Il Presidente nomina il Tesoriere di cui all'art.7.
3. Il Presidente può invitare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione persone fisiche o giuridiche interessate.

ART.6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, anche non soci, nominati dalla Assemblea.
Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente.
3. Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, la Assemblea provvede a sostituirli. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
4. La carica di Consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.
5. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria straordinaria della Associazione . In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) la convocazione della Assemblea;
b) la delibera sulla ammissione di nuovi associati;
c) proporre all'Assemblea la misura dei contributi associativi;
d) la progettazione della attività della Associazione in conformità alle linee di indirizzo determinate dall'Assemblea;
e) la redazione del bilancio preventivo e dei rendiconti economico e finanziario;
f) la determinazione dell'impiego dei mezzi finanziari a disposizione della Associazione;
g) la deliberazione di ogni altra questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata alla Assemblea o ad altro organo.
6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante lettera, mail o fax da spedirsi almeno tre giorni prima della adunanza, o, in caso di

~~della Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una o più volte.~~

~~2. Il Presidente nomina il Tesoriere di cui all'art.7.~~

~~3. Il Presidente può invitare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione persone fisiche o giuridiche interessate.~~

ART.6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L' Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, anche non soci,) **un Amministratore Unico nominato** dall' Assemblea. Essi durano **che dura** in carica tre esercizi e sono **rieleggibili ed è rinnovabile**.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente.
3. Qualora **per qualsiasi causa** venissero a mancare **uno o più consiglieri** l'**Amministratore Unico**, l' Assemblea provvede a sostituirlo. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
4. La carica di Consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.
5. Il Consiglio di Amministrazione **L'Amministratore Unico** è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione. In particolare **gli compete**: spetta al Consiglio di Amministrazione
a) la convocazione della **Assemblea rappresentanza legale della società nei rapporti con i terzi ed in giudizio**;
b) la delibera sulla ammissione di nuovi associati;
c) proporre all'Assemblea la misura dei contributi associativi;
d) la progettazione della attività della Associazione in conformità alle linee di indirizzo determinate dall'Assemblea;
e) la redazione del bilancio

urgenza, almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

8. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'elezione del Presidente e la delibera di ammissione di nuovi associati è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, persone fisiche o giuridiche interessate invitate a partecipare dal Presidente.

10. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, viene redatto verbale a cura del Segretario.

preventivo e dei rendiconti economico e finanziario, oltre ad una relazione che descriva e rendiconti annualmente sull'attività operativa svolta dall'associazione;

- f) la determinazione dell'impiego dei mezzi finanziari a disposizione della Associazione;
- g) la relazione all'Assemblea, almeno una volta all'anno, sull'andamento della gestione;
- h) l'effettuazione di tutte le spese ed acquisti, anche in economia, necessari alla gestione dell'Associazione fino ad un importo massimo di € 200.000,00;
- i) la stipula di aperture di credito bancario, mutui e finanziamenti di importo non superiore a € 50.000,00;
- j) la proposta all'Assemblea, per la necessaria autorizzazione, di spese ed acquisiti di importo superiore ai € 200.000,00 nonché per la stipula di ipoteche a carico dell'Associazione o di atti costitutivi di diritti reali, compravendite o cessioni, ovvero per l'apertura di credito bancario, mutui e finanziamenti di importo superiore a € 50.000,00;
- k) la stipula di polizze assicurative e fidejussorie;
- l) la sottoscrizione dei contratti, l'apertura e chiusura di conti correnti bancari/postali intestati all'associazione e in generale la gestione dei fondi e del patrimonio di cui all'art. 8 nel rispetto dello scopo associativo fissato all'art. 2;
- m) l'assunzione di personale e la stipula di contratti di lavoro, anche collettivi ed aziendali;
- n) la stipula di transazioni sia giudiziali che extra-giudiziali;
- o) la deliberazione di ogni altra questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altro organo.

~~6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante lettera, mail o fax da spedirsi almeno tre giorni prima della adunanza, o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora,~~

**ART.7
TESORIERE**

1. Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa; verifica l'andamento delle entrate e delle spese rispetto alle previsioni di bilancio e alla situazione di cassa; predispone d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, lo schema di Bilancio preventivo e delle sue variazioni.
2. Il Tesoriere provvederà a presentare rendiconti con cadenza almeno semestrale ed a supportare il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei rendiconti.

**ART. 8
SEGRETARIO**

1. Il Segretario viene nominato dalla Assemblea.
2. Il Segretario partecipa alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne redigere i verbali.

~~luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.~~

- ~~7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.~~
- ~~8. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'elezione del Presidente e la delibera di ammissione di nuovi associati è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.~~
- ~~9. Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, persone fisiche o giuridiche interessate invitate a partecipare dal Presidente.~~
- ~~10. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, viene redatto verbale a cura del Segretario.)~~

**ART.7 6
TESORIERE**

1. Il Tesoriere **deve essere espressione di uno o più soggetti pubblici e viene nominato dall'assemblea**; è responsabile della gestione amministrativo-**contabile**; verifica l'andamento delle entrate e delle spese rispetto alle previsioni di bilancio e alla situazione di cassa; predispone d'intesa con l'Ufficio di Presidenza **l'Amministratore Unico**, lo schema di Bilancio preventivo e delle sue variazioni.
2. Il Tesoriere provvederà a presentare rendiconti con cadenza almeno semestrale ed a supportare ~~il Consiglio di Amministrazione~~ **l'Amministratore Unico** nella predisposizione dei rendiconti **per l'Assemblea**.

**ART. 8 7
SEGRETARIO**

1. Il Segretario viene nominato dall'Assemblea.
2. Il Segretario partecipa alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne redigere i verbali **e coadiuva l'Amministratore Unico nello**

**ART. 9
PATRIMONIO**

1. Il patrimonio della Associazione è costituito da un Fondo Comune e da un Fondo di Garanzia.
2. Il Fondo Comune è costituito, in maniera non esclusiva, dai contributi in denaro versato dagli aderenti alla Associazione.
3. Il Fondo di Garanzia è costituito da risorse provenienti da fondazioni bancarie e da associazioni imprenditoriali, nonché dagli associati ed ha lo scopo di tutelare i proprietari degli immobili dal rischio di morosità derivante dal mancato pagamento dei canoni.

**ART.10
BILANCIO E IMPEGNI DI SPESA**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla redazione del rendiconto economico e finanziario da presentare alla approvazione della Assemblea, unitamente al bilancio preventivo per il nuovo esercizio.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere impegni di spesa nell'ambito degli indirizzi e del piano finanziario approvato dalla Assemblea e comunque per somme non eccedenti i fondi raccolti. Eventuali impegni di spesa eccedenti i fondi a disposizione della Associazione potranno essere approvati solo dopo che siano state reperite le necessarie risorse finanziarie, adottate le necessarie modifiche al piano finanziario.

ART.11

svolgimento delle attività amministrative
connesse alla gestione dell'Associazione.

**ART. 9 8
PATRIMONIO**

1. Il patrimonio dell' Associazione è costituito da un Fondo Comune e da un Fondo di Garanzia.
2. Il Fondo Comune è costituito, in maniera non esclusiva, dai contributi in denaro versato dagli aderenti all' Associazione e da eventuali elargizioni, non espressamente destinati dall'assemblea o dagli enti pubblici eroganti al fondo di garanzia.
3. Il Fondo di Garanzia è costituito da risorse provenienti da fondazioni bancarie e da associazioni imprenditoriali, nonché dagli associati o da finanziamenti pubblici, ed ha lo scopo di tutelare i proprietari degli immobili dal rischio di morosità derivante dal mancato pagamento dei canoni.

**ART.10 9
BILANCIO E IMPEGNI DI SPESA**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio ~~il Consiglio di Amministrazione~~ **l'Amministratore Unico e il Tesoriere** ~~procederà alla redazione del rendiconto economico e finanziario da presentare~~ **sottoporranno il rendiconto economico e finanziario** all' approvazione dell' Assemblea, unitamente al bilancio preventivo per il nuovo esercizio **entro aprile di ogni anno.**
2. ~~Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere impegni di spesa nell'ambito degli indirizzi e del piano finanziario approvato dalla Assemblea e comunque per somme non eccedenti i fondi raccolti. Eventuali impegni di spesa eccedenti i fondi a disposizione della Associazione potranno essere approvati solo dopo che siano state reperite le necessarie risorse finanziarie, adottate le necessarie modifiche al piano finanziario.~~

DURATA E SCIoglimento

1. L'Associazione avrà durata sino al 31.12.2050, salva eventuale proroga deliberata dalla Assemblea.
2. La Associazione si scioglie :
 - a) per insufficienza del patrimonio;
 - b) per delibera della Assemblea;
 - c) per decorso del termine di cui al precedente comma 1.
3. Il trasferimento dell'eventuale avanzo finanziario di gestione allo scioglimento della Associazione sarà deciso dalla Assemblea. A tal fine la stessa provvederà, se necessario, alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore degli Enti associati per finalità istituzionali.

ART.12 NORMA FINALE

1. Le spese derivanti dalla stipulazione del presente atto sono a carico della Associazione.

ART. ~~11~~ 10 DURATA E SCIoglimento

1. L'Associazione avrà durata sino al 31.12.2050, salva eventuale proroga deliberata dall' Assemblea.
2. L' Associazione si scioglie :
 - a) per insufficienza del patrimonio;
 - b) per delibera dell' Assemblea;
 - c)per decorso del termine di cui al precedente comma 1.
3. Il trasferimento dell'eventuale avanzo finanziario di gestione allo scioglimento dell' Associazione sarà deciso dall' Assemblea. A tal fine la stessa provvederà, se necessario, alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore degli Enti associati per finalità istituzionali.

ART. ~~12~~-11 NORMA FINALE

1. Le spese derivanti dalla stipulazione del presente atto sono a carico dell' Associazione.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 7 del 31/01/2013

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

AGENZIA METROPOLITANA PER L'AFFITTO (AMA). APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</p> <p>Data 15/01/2013</p> <p>BUSI MARINA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:</p> <p>Data</p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 31/01/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 14/02/2013